

## **ACCORDO PER L'USO DI CANE PER UNITÀ CINOFILA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Il sottoscritto Vigile del Fuoco \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Concedente", esclusivo proprietario del cane di nome \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_, sesso \_\_\_\_\_, mantello \_\_\_\_\_, data di nascita \_\_\_\_\_, identificato a mezzo di tatuaggio/microchip n. \_\_\_\_\_, concede al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel seguito indicato come "C.N.VV.F." e rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_ l'uso del cane summenzionato, appositamente addestrato per l'espletamento del servizio cinofilo svolto dal C.N.VV.F., come da documentazione che viene allegata al presente atto, per le finalità ed alle condizioni appresso indicate, che disciplinano il presente Accordo.

- il C.N.VV.F. può utilizzare il cane oggetto del presente atto, con l'ausilio e la supervisione del Concedente, esclusivamente per l'espletamento dei compiti di istituto del CNVVF, ivi comprese esercitazioni, manifestazioni, iniziative orientate alla diffusione della cultura della sicurezza e in particolare per tutte le funzioni previste dalle disposizioni in materia di servizio cinofilo svolto dal C.N.VV.F.;
- il detto uso avviene senza che il C.N.VV.F. debba versare corrispettivo alcuno in favore del Concedente, il quale conferma che ogni suo interesse è soddisfatto con le pattuizioni del presente accordo;
- il C.N.VV.F. assume, per il tempo in cui il cane mantiene l'abilitazione al soccorso, gli oneri per il mantenimento, mediante fornitura dei prodotti necessari all'alimentazione; provvede, altresì, alla assistenza sanitaria, compresa la profilassi, anche attraverso convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private; tutela, infine, mediante la stipula di apposite polizze assicurative, la responsabilità per eventuali danni provocati a terzi in occasione del detto utilizzo, la copertura di spese per ricoveri ed interventi chirurgici e l'indennizzo in caso di morte, nei limiti dei rispettivi massimali, sempre in quanto tali fatti siano occasionati o comunque giustificati dal detto utilizzo;
- l'eventuale utilizzo del cane in attività o iniziative diverse da quelle sopra indicate dovrà essere concordato in forma scritta dalle parti contraenti il presente atto;
- resta a carico del Concedente ogni ulteriore onere di accudimento del cane, anche nel caso di utilizzo di attrezzature o ricoveri messi a disposizione dal C.N.VV.F.;
- il presente accordo ha durata di un anno dalla data riportata in calce al presente atto ed alla sua scadenza, fatta salva la possibilità di recesso insindacabile di ciascuna delle parti in corso di rapporto, da comunicare con preavviso di trenta giorni, si intende tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, e così di anno in anno, in assenza di disdetta, da comunicare entro i trenta giorni anteriori alla scadenza;
- per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno diretto riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di comodato, in quanto applicabili;
- per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente accordo, si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data

Firma